

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 600-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE COCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democra-
tico e della sicurezza pubblica

Comunicata alla Presidenza il 7 gennaio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Come posto adeguatamente in risalto nella relazione governativa al disegno di legge n. 600 (Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico della sicurezza pubblica) già da tempo — in particolare nell'ultima discussione sul bilancio della giustizia per l'anno 1980 — il Parlamento ha espresso viva preoccupazione per la crisi delle istituzioni e per l'aggressione distruttiva della eversione armata e del terrorismo contro la nostra società e lo Stato democratico. In particolare, vivissima emozione e preoccupazione il Parlamento ha espresso per l'ultimo episodio di Torino, che avrebbe segnato il passaggio dalla fase del terrorismo a quella della guerriglia e forse (si disse allora) della guerra civile. In quella occasione è stata comune la richiesta di provvedimenti eccezionali per resistere ad una aggressione che tutti hanno ritenuto eccezionalmente ed estremamente pericolosa. Il Governo, fra la grandissima attesa del Paese, ha preso, oltre ad alcuni provvedimenti amministrativi che non rientrano nell'oggetto della presente relazione, l'iniziativa di un decreto concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico, della sicurezza pubblica, e, insieme, di un disegno di legge avente per oggetto misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata.

Con i due provvedimenti il Governo ha perseguito un disegno unitario — realizzare un sistema normativo completo e puntuale per isolare e colpire il fenomeno terroristico e la violenza organizzata in tutti i loro aspetti — inserendo nel decreto-legge le misure essenziali più significative e nel disegno di legge quelle che ne costituiscono le conseguenti specificazioni.

Nella discussione in Commissione, caratterizzata da un grandissimo impegno e da una comune volontà di costruttiva collaborazione da parte di tutti i componenti, si sono, attraverso un approfondito esame critico, chiarite anzitutto le direttive fonda-

tali che obiettivamente sorreggono la normativa del decreto e del disegno e che si possono così sinteticamente riassumere:

1) nonostante la comune richiesta di misure eccezionali — la quale peraltro manifestava più l'emozione e lo sdegno per la brutalità e il cinismo dell'eversione armata che non una precisa volontà del Parlamento di abbandonare o comunque di rompere con la logica del sistema garantistico prescritto dalla Costituzione — le norme in esame, come era nelle intenzioni del Governo, sono pienamente coerenti con i principi e le direttive della Costituzione, la cui operatività non deve essere limitata ai tempi prosperi e pacifici ma deve guidare l'attività legislativa e di Governo anche in quelli difficili come l'attuale;

2) la normativa del decreto e del disegno non rappresenta, neppure dal punto di vista logico e sistematico, una frattura con il vigente ordinamento positivo, ma si pone in linea con tutta la precedente normativa (soprattutto leggi n. 497 del 1974, n. 152 del 1975, e decreto-legge n. 59 del 1978 convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191) rivolta a combattere adeguatamente le aggressioni più distruttive della delinquenza e dell'eversione. Inoltre, nonostante l'urgenza che ha giustificato il ricorso al decreto-legge, il Governo ha cercato di realizzare con la normativa del decreto e del disegno un sistema organico e razionale, che adeguasse il sistema legislativo alle nuove caratteristiche e ai nuovi metodi e strumenti della criminalità comune e politica.

Nel corso del dibattito si è osservato che il continuo ricorso a leggi che contengono insieme norme sostanziali e processuali non giova alla sistematicità della normativa e all'attività interpretativa e si è proposto che le norme del decreto venissero inserite nei codici penali sostanziale o processuale a seconda del loro contenuto effettivo. La proposta è certamente apprezzabile, ma, siccome non si può in questa sede procedere ad un inserimento nei codici di tutte le dispo-

sizioni penali è preferibile non modificare la logica sistematica del decreto, rinviando la sistemazione organica ad una revisione del titolo I del libro II del codice penale;

3) le disposizioni del disegno e del decreto ubbidiscono ad una comune logica e sono obiettivamente tra loro interdipendenti; perciò dovrebbero essere insieme approvate, per raggiungere lo scopo di razionalizzazione del sistema normativo sostanziale e processuale che le ha ispirati.

* * *

L'analisi delle singole disposizioni è stata in Commissione particolarmente approfondita. Per alcune la Commissione è pervenuta all'approvazione nel testo originario respingendo gli emendamenti soppressivi e correttivi proposti; per altre, in accoglimento di emendamenti modificativi, si è pervenuto ad opportune correzioni riguardanti il contenuto normativo e la formulazione tecnica; per altre infine la Commissione ha espresso un parere sostanzialmente favorevole al contenuto degli emendamenti, ma ha preferito, allo stato, approvare il testo originario, riservando ad un successivo approfondimento la precisazione degli emendamenti che sia il Governo e il relatore che i presentatori si sono riservati di riproporre in Aula.

Nell'esame dei singoli articoli si deve anzitutto osservare che i primi tre ubbidiscono all'esigenza e realizzano obiettivamente lo scopo di razionalizzare la normativa penale adeguandola alle nuove forme e alla maggiore aggressività e distruttività della delinquenza comune e politica. Più precisamente l'articolo 1 qualifica come particolare circostanza aggravante la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, collegandole un aumento di pena della metà e una disciplina del giudizio di equivalenza e di prevalenza fra aggravanti e attenuanti diverso da quello predisposto in via generale dall'articolo 69 del codice penale. A tal proposito si è osservato che il sistema predisposto dall'articolo 69 realizza una esigenza importantissima di equità intesa come giustizia nel caso concreto e quindi come

adeguamento della pena alla reale gravità soggettiva e oggettiva del singolo fatto criminoso giudicato. Ma le esigenze di difesa sia dello Stato che della vita e della incolumità dei cittadini debbono, in particolari circostanze quali le attuali, considerarsi prevalenti e quindi giustificano il disposto del terzo comma dell'articolo 1.

Le stesse considerazioni valgono per gli articoli 2 e 3, anche se in base alla normativa del decreto e del disegno si perviene alla formulazione di molteplici fattispecie di associazione criminosa che potrebbero dar luogo a notevoli difficoltà e incertezze interpretative. Ma una analisi più accurata dimostra che le varie fattispecie sono nettamente distinte da elementi differenziatori notevoli e che tali elementi differenziatori ubbidiscono all'esigenza di dare disposte adeguatamente differenziate alle varie forme di criminalità organizzata.

Per gli articoli 4 e 5 la Commissione ha apprezzato la *ratio* consistente nel favorire sia coloro che, dissociandosi dagli altri, si adoperano per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutano concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione e la cattura dei concorrenti, sia coloro che impediscono volontariamente l'effetto a cui il fatto era diretto. Tuttavia, sia il Governo e il relatore che alcuni commissari si sono riservati di procedere, con emendamenti da proporre in Aula, ad una modifica del testo.

Sugli articoli 6 e 7 sono stati presentati vari emendamenti, alcuni soppressivi, altri modificativi del contenuto normativo del testo presentato dal Governo. Tali emendamenti si basavano sostanzialmente su due ordini di critiche negative che si possono così riassumere:

1) il fermo di polizia — o forse sarebbe più corretto parlare di fermo di prevenzione — è contrario, se non alla lettera, allo spirito dell'articolo 13 della Costituzione globalmente considerato. In particolare è stato sostenuto che il terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, pur riservando alla legge ordinaria la facoltà di attribuire all'autorità

di pubblica sicurezza il potere di adottare provvedimenti provvisori di fermo, limitando tale potere a casi eccezionali di necessità e di urgenza, sconsiglia sostanzialmente il ricorso ad un fermo di prevenzione diverso da quello giudiziario. Si è sostenuto inoltre che il testo dell'articolo 6 del decreto, legittimando il fermo di prevenzione ogni volta che si imponga « la verifica della fondatezza di indizi relativi ad atti preparatori » di alcuni delitti, non ubbidisca al precetto costituzionale che vuole l'indicazione tassativa per legge dei casi eccezionali di necessità e di urgenza in cui il fermo di prevenzione è possibile: infatti il concetto di atto preparatorio è vago e indefinito; se si riflette poi che l'indizio porta ad un accertamento critico e non storico del fatto, si lascia all'interpretazione un vasto margine di discrezionalità che contrasta con l'esigenza di tassativa e compiuta precisione voluta dal terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione;

2) il fermo in esame, non essendo finalizzato nè comunque collegato ad una attività giurisdizionale rivolta all'accertamento di un reato (anche soltanto tentato), ed alla punizione dei colpevoli, importa che il magistrato, anche quando accerti la piena legittimità del fermo, deve, allo spirare del tempo massimo previsto dalla legge, ordinare il rilascio del fermato. Da ciò deriverebbero conseguenze assai negative sia per chi ha subito il fermo ed è stato poi rilasciato, perchè sarebbe portato comunque a considerarlo come un abuso, sia negli ambienti in cui il fermato vive, perchè difficilmente si potrebbe capire il meccanismo di una legge che porta comunque al rilascio del fermato anche se il fermo è legittimo.

Sulla prima osservazione critica, si deve osservare che i dubbi di illegittimità costituzionale, peraltro avanzati in forma alquanto problematica, non sussistono: infatti il terzo comma dell'articolo 13 legittima questo provvedimento, sia perchè è esplicitamente rapportato, come prescrive la Costituzione, a casi eccezionali di necessità e di urgenza, sia perchè l'atto preparatorio di gravissimi delitti è concetto sufficientemente

definito e che perciò soddisfa l'esigenza di tassativa indicazione della fattispecie prescritta dalla Costituzione. Si deve in proposito osservare che già nella vigente normativa (legge n. 152 del 1975) l'atto preparatorio è criminalizzato. Inoltre, una riflessione sulla definizione concettuale e giuridica di atto preparatorio dimostra che questo si ha quando, nel procedimento criminoso, si esce dalla fase della semplice ideazione o dell'accordo, anche se non si è iniziata l'esecuzione con atti idonei e univoci. L'atto preparatorio riguarda il momento in cui si predispone l'esecuzione con fatti, anche se non univoci, obiettivamente rilevanti (anche se ogni esemplificazione è puramente indicativa e non serve a definire il concetto, già in occasione della discussione per la modifica della « legge Reale » in Senato si è richiamato il caso in cui una organizzazione criminosa accerti il comportamento della persona che vuole colpire, sia in possesso, anche se legittimamente, di armi e di notizie sui movimenti e sulla attività della vittima: in questo caso non si ha certamente nè un inizio di esecuzione nè un atto obiettivamente univoco ma un fatto obiettivamente rilevante e gravemente pericoloso per il danno immediato che può provocare).

Il riferimento all'indizio contenuto nel testo dell'articolo 6 non attiene al fatto che giustifica il fermo ma soltanto al procedimento di accertamento e perciò serve a restringere l'ambito di legittimità del fermo stesso. Infatti, generalmente, l'attività di polizia deve iniziare anche di fronte a sospetti di attività e fatti criminali. Invece, in base al testo in esame per il fermo è necessario che vi siano indizi e che se ne debba con assoluta necessità ed urgenza verificare la fondatezza.

Per quanto attiene alla seconda osservazione critica, si deve precisare preliminarmente che lo scopo del fermo è anzitutto quello di impedire la consumazione di gravissimi reati, come si voleva porre in risalto più specificatamente con gli emendamenti presentati dal senatore Agrimi, e che tale scopo legittima la temporanea privazione della libertà personale e l'autonoma competenza e responsabilità dell'autorità di pubblica si-

curezza cui istituzionalmente compete, sia pure sotto il vigilante e puntuale controllo dell'autorità giudiziaria, il compito di prevenzione dei reati. Tuttavia il Governo, anche per adeguarsi ad una precisa osservazione della 1ª Commissione, ha presentato un emendamento per collegare il fermo con le misure giurisdizionali previste per alcuni gravi atti preparatori dalla legge n. 152 del 1975. Si deve inoltre osservare che già il nostro ordinamento positivo criminalizza fatti precedenti al tentativo, fra i quali anche l'istigazione o l'accordo per commettere delitti (articolo 115 del codice penale). Pertanto è possibile e sarebbe opportuna una ulteriore riflessione per collegare il fermo di prevenzione ad una successiva attività giurisdizionale, rivolta non soltanto al necessario e puntuale giudizio sulla legittimità del fermo stesso, ma anche alla applicazione delle misure di sicurezza che l'ordinamento già predispose per taluni atti preparatori.

L'articolo 7 modifica e razionalizza la disciplina del fermo giudiziale, che resta distinto da quello di prevenzione, perchè si collega all'esistenza e all'accertamento di un reato già consumato (o tentato).

L'articolo 8, per alcuni delitti particolarmente gravi o pericolosi, esclude che il giudice possa concedere la libertà provvisoria. Nella discussione, la Commissione a grande maggioranza ha osservato che la formulazione originaria dell'articolo 8 può essere in alcuni casi eccessivamente rigorosa, perchè il divieto di concessione della libertà provvisoria si estende a tutti i reati commessi per finalità di eversione e di terrorismo, anche se sanzionati con pene edittali minime, e a tutti gli imputati, anche se affetti da grave infermità; peraltro si è ritenuto di dover porre (in relazione all'articolo 10) un limite al termine massimo di carcerazione preventiva in modo che questa non sia superiore, come specificatamente si proponeva in un emendamento, a due terzi della pena massima che si potrebbe infliggere con la sentenza di condanna. Perciò, anche con riferimento all'articolo 8, pur avendolo la Commissione approvato nel testo originario, il Governo e il relatore si sono riservati di proporre in Aula, dopo adeguato approfondimento, emendamenti che

recepiscano le direttive prima enunciate. Sugli altri articoli si deve osservare che l'articolo 9, opportunamente modificato, attribuisce alla polizia la facoltà di perquisizioni domiciliari allargate soltanto quando ricorrono motivi di particolare necessità e di urgenza che non consentono di richiedere il decreto di perquisizione al magistrato competente.

L'articolo 12 viene incontro ad una esigenza di tutela per gli agenti e gli ufficiali della forza pubblica della polizia giudiziaria limitatamente ai reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni: esigenza che la Commissione ha ritenuto valida anche se è stato suggerito di realizzarla con strumenti diversi da quello indicato nell'articolo 12.

L'articolo 13 provvede ad evitare che, attraverso le aziende e gli istituti di credito, si possano compiere operazioni rivolte a conseguire il profitto di gravi attività criminali o a prepararne altre. Questa disposizione non viola il segreto bancario nè esclude o intralcia il funzionamento delle attività bancarie degli istituti di credito.

L'articolo 14 regolarizza e razionalizza le attività disciplinate dall'articolo 340 del codice di procedura penale.

* * *

Per le ragioni esposte sia come giudizio generale sul decreto sia con riferimento alle singole disposizioni, e dovendo doverosamente richiamare le critiche negative formulate da alcune componenti della Commissione specialmente nei confronti dell'articolo 6 (non condivise nè dal relatore nè dalla maggioranza che lo ha approvato nel testo originario), si può concludere precisando che la Commissione a grande maggioranza ha espresso un parere sostanzialmente favorevole al decreto-legge, anche se in alcuni punti esso deve essere opportunamente emendato secondo le direttive e gli intendimenti già sostanzialmente elaborati dalla Commissione. Per queste ragioni si raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 600.

Coco, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VITALONE)

20 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando tuttavia:

1) l'opportunità di definire con chiarezza gli « atti preparatori » indicati nel primo comma dell'articolo 6 del decreto;

2) l'esigenza di finalizzare la privazione della libertà personale — possibilmente con una più precisa indicazione dei presupposti — alla persecuzione di fatti-reato, ovvero all'applicazione di misure di prevenzione che giustificano tale sacrificio;

3) la necessità di chiarire, attraverso una migliore formulazione della norma, che il termine considerato nell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 13, comma terzo, della Costituzione, decorre dal momento in cui il fermo è eseguito;

4) che il divieto assoluto di concessione della libertà provvisoria, secondo i criteri enunciati nell'articolo 8 del decreto, può generare trattamenti di inusitato rigore per fatti di scarso rilievo sociale e di ingiustifi-

cato favore per gli autori di gravi delitti (cfr., ad esempio, l'articolo 306, capoverso, del codice penale), nei confronti dei quali non opera il divieto predetto, non essendo obbligatorio il titolo di custodia;

5) che nel testo dell'articolo 9 del decreto è opportuno rendere più esplicito il richiamo alle condizioni poste dagli articoli 13, comma terzo, e 14, comma secondo, della Costituzione, a tutela dell'inviolabilità domiciliare;

6) che la norma di favore contenuta nell'articolo 12 del decreto può apparire lesiva del principio di eguaglianza, mentre la esigenza che ha ispirato la norma stessa potrebbe essere diversamente soddisfatta.

La Commissione inoltre esprime riserve sull'aggravante prevista dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto, laddove si estende la particolare tutela sanzionatoria al di là della magistratura, delle forze dell'ordine e del personale penitenziario.

La Commissione, infine, esprime all'unanimità l'auspicio che la Commissione di merito voglia accogliere le osservazioni svolte.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Articolo unico.

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, nel primo comma è soppressa la parola « sempre »;

all'articolo 2, nel nuovo testo dell'articolo 280 del codice penale, al terzo comma, sono soppresse le parole « legislative, di governo », ed il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta »;

all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione di anni trenta ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tuita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà »;

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Nei reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico il colpevole che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, volontariamente impedisce l'evento, non è punibile »;

all'articolo 7:

l'alea introduttivo è sostituito dal seguente: « Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: »; *è aggiunto in fine il seguente comma:*

« Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel terzo comma. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato »;

all'articolo 9, nel comma aggiuntivo dell'articolo 224 del codice di procedura penale, dopo le parole: « gli ufficiali di polizia giudiziaria », sono inserire le seguenti: « , quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere il decreto di perquisizione al magistrato competente, ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 17 dicembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

DECRETA:

Articolo 1.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Quando la circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti.

Articolo 2.

Dopo l'articolo 279 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Articolo 280. - *Attentato per finalità terroristiche o di eversione.*
— Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Identico.

Identico.

Articolo 2.

Identico:

« *Identico.* »

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni legislative, di governo, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Si applica, in ogni caso, l'ergastolo se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona.

Quando le circostanze aggravanti previste nei tre commi precedenti concorrono con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69, nemmeno rispetto ad altre circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera, nei casi di cui al secondo ed al terzo comma, sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti, nel caso di cui al quarto comma, col criterio indicato nell'articolo 65, n. 2) ».

Articolo 3.

Dopo l'articolo 270 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Articolo 270-bis. - *Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.* — Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 305, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro ad otto anni ».

Articolo 4.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis del codice penale, quando uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena è diminuita della metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 5.

Dopo l'articolo 448 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Articolo 448-bis. - *Casi di non punibilità.* — Nei casi preveduti dagli articoli 422, 423, 428, 430, 432, 433, 434, 438 e 439, non sono pu-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Identico ».

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Identico.

Articolo 5.

Nei reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico il colpevole che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, volontariamente impedisce l'evento, non è punibile.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nibili coloro che impediscono volontariamente l'evento a cui il fatto era diretto ».

Articolo 6.

Quando nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono disporre il fermo di persone nei cui confronti, per effetto del loro comportamento ed in relazione ad obiettive circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della fondatezza di indizi relativi ad atti preparatori di uno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 225-bis, secondo comma, del codice di procedura penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore. Ove gli indizi risultino infondati il fermato è immediatamente liberato, altrimenti è tradotto in carcere a disposizione del procuratore della Repubblica.

In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica.

Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione.

Il procuratore della Repubblica, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la perquisizione. Ove, invece, emergano sufficienti indizi in ordine ad uno o più delitti indicati nel primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dello stesso articolo 238. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dispone la liberazione del fermato al più tardi entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Il Ministro dell'interno ogni due mesi presenta al Parlamento una relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Articolo 6.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 7.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i risultati delle sommarie indagini già svolte ».

Articolo 8.

Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto è sempre obbligatoria la cattura e la libertà provvisoria non può essere concessa.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.

Articolo 9.

Dopo il primo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indi-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Articolo 7.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« *Identico.*

Identico.

Identico.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel terzo comma. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato ».

Articolo 8.

Identico.

Articolo 9.

Identico:

« Fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indi-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate ».

Articolo 10.

Al sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale si aggiunge di seguito:

« In ogni caso, per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, la durata dei termini di cui ai commi precedenti è prolungata della metà ».

Articolo 11.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 12.

All'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto il seguente:

« Per i reati indicati nell'articolo precedente, le eventuali misure restrittive della libertà personale nei confronti dell'indiziato o dell'imputato sono eseguite in una caserma ».

Articolo 13.

Chiunque compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, nonché presso aziende o istituti di credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelievamento di denaro per somma non inferiore a lire 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi, incaricato dell'operazione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

ziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere il decreto di perquisizione al magistrato competente, possono procedere a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate ».

Articolo 10.

Identico.

Articolo 11.

Identico.

Articolo 12.

Identico.

Articolo 13.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Articolo 14.

L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiale od agenti di polizia giudiziaria ».

Articolo 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — ROGNONI

Visto il Guardasigilli: MORLINO

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Articolo 14.

Identico.